INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Procedura nazionale belga per l'assegnazione di diritti di traffico aereo limitati

(2011/C 101/08)

In conformità all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 847/2004 relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, la Commissione europea pubblica la seguente procedura nazionale di ripartizione dei diritti di traffico tra i vettori aerei comunitari ammissibili quando tali diritti sono limitati da accordi aerei con paesi terzi.

REGNO DEL BELGIO

SERVIZIO PUBBLICO FEDERALE MOBILITÀ E TRASPORTI

TRASPORTO AEREO

Regio decreto relativo alla designazione di vettori aerei comunitari e all'attribuzione di diritti di traffico ai fini dell'esercizio di servizi aerei di linea tra il Belgio e paesi terzi

(Messaggio rituale di saluto

di ALBERTO II, Re dei Belgi)

Visto il regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi;

Vista la legge del 27 giugno 1937 recante modifica della legge del 16 novembre 1919 relativa alla regolamentazione della navigazione aerea, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, inserito dalla legge del 2 gennaio 2001;

Vista la legge del 3 maggio 1999 relativa ai vettori aerei di linea;

Vista la partecipazione dei governi delle regioni all'elaborazione del presente decreto;

Visto il parere n. 47.574/4 del Consiglio di Stato, formulato il 6 gennaio 2010, in applicazione dell'articolo 84, paragrafo 1, primo comma, punto 1, delle leggi sul Consiglio di Stato, coordinate il 12 gennaio 1973;

Su proposta del nostro Primo Ministro e del Segretario di Stato per la Mobilità,

ABBIAMO DECISO E DECRETIAMO:

Articolo 1

Il presente decreto determina le modalità di designazione di vettori aerei comunitari e di attribuzione di diritti di traffico ai fini dell'esercizio di servizi aerei di linea tra il Belgio e paesi terzi.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

1) vettore aereo comunitario: qualsiasi vettore aereo titolare di una licenza in corso di validità rilasciata conformemente al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità;

2) diritto di traffico: il diritto di un vettore aereo di trasportare a titolo oneroso, in modo combinato o separatamente, passeggeri, merci e/o posta su un determinato collegamento aereo;

3) Direttore generale: il Direttore generale della Direzione generale del trasporto aereo;

4) Direzione generale del trasporto aereo: la direzione competente in materia di trasporto aereo nell'ambito del Servizio pubblico federale (SPF) Mobilità e Trasporti;

5) servizi aerei di linea: una serie di voli accessibili al pubblico e destinati ad assicurare, in modo combinato o separatamente, il trasporto di passeggeri, posta e/o merci dietro compenso finanziario. Questa serie di voli è effettuata:

   a) secondo un orario pubblicato;

   b) con una frequenza così regolare da costituire una serie sistematica evidente di voli;

6) accordo aereo bilaterale: un accordo aereo concluso tra il Belgio e un paese terzo e qualsiasi altro accordo aereo concluso tra l'Unione europea e un paese terzo;

7) designazione: privilegio concesso a un vettore aereo di esercitare servizi aerei di linea nell'ambito di un accordo aereo bilaterale. Tale designazione può essere accordata a un solo vettore aereo (monodesignazione) o a più vettori aerei (multidesignazione) in funzione delle disposizioni dell'accordo aereo bilaterale in parola;

8) accessibilità: possibilità, in base alle disposizioni di un accordo aereo bilaterale, di essere designato e/o di esercitare il numero di voli desiderato su una determinata rotta;

9) Ministro: il Ministro competente per la navigazione aerea;

10) stagione IATA: stagione estiva o invernale quale definita dalla *International Air Transport Association* (IATA).

Articolo 3

Il presente decreto nonché il calendario dei negoziati bilaterali di accordi aerei tra il Belgio e paesi terzi sono pubblicati sul sito internet del SPF Mobilità e Trasporti. Qualsiasi informazione complementare riguardante gli accordi aerei, i diritti di traffico e la designazione può essere ottenuta dalla Direzione generale del trasporto aereo.

Articolo 4

1. Solo un vettore aereo comunitario stabilito in Belgio ai sensi del diritto comunitario può essere designato e beneficiare dell'attribuzione di diritti di traffico.

A tal fine esso presenta al Direttore generale una domanda mediante lettera raccomandata redatta in una delle lingue nazionali o in lingua inglese.

Tale domanda è corredata di un fascicolo comprendente:

1) la licenza di esercizio e il certificato di operatore aereo (COA), tranne se tali documenti siano stati rilasciati dal Belgio;

2) il certificato di assicurazione;

3) elementi atti a dimostrare che lo stabilimento in Belgio del vettore aereo comunitario è conforme al diritto comunitario;

4) elementi atti a dimostrare l'idoneità operativa e finanziaria ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità;

5) le informazioni seguenti concernenti i servizi aerei di linea previsti:

   a) collegamento aereo previsto (rotta, frequenza settimanale, orari, scali, carattere stagionale o no);

   b) tipo di trasporto (merci, passeggeri, posta);

c) traffico passeggeri (previsioni di traffico, segmentazione della clientela, principali origini e destinazioni effettive);

d) tipo di aeromobile, configurazione in classi diverse e capacità;

e) data prevista per l'inizio dell'esercizio, durata prevedibile e informazioni sull'eventuale esercizio svolto in precedenza dal richiedente del collegamento aereo interessato;

f) informazioni sulla dimensione del mercato e in particolare sulla capacità eventualmente già offerta, o prevedibile a breve termine, su tale collegamento aereo;

g) modalità con cui i voli proposti saranno effettuati:

i) utilizzo di aeromobili iscritti sul certificato di operatore aereo (COA) del richiedente;

ii) ricorso a un accordo di *code-sharing* con un altro vettore aereo (comunitario o no);

iii) locazione di aeromobile o di capacità di aeromobile;

iv) qualsiasi altra forma di cooperazione con uno o più vettori aerei;

h) modalità con cui i voli saranno proposti al pubblico e commercializzati (tariffe proposte, accesso del pubblico ai servizi, canali di distribuzione);

i) categorie di emissioni acustiche ed altre caratteristiche ambientali degli aeromobili che si prevede di utilizzare;

6) eventuale accoglimento, da parte del richiedente, della richiesta di mettere a disposizione, in circostanze eccezionali, la capacità necessaria per soddisfare le esigenze nazionali o internazionali del Belgio.

2. In deroga al paragrafo 1, terzo comma, la domanda di un vettore aereo comunitario che, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ha già presentato un fascicolo contenente tutti gli elementi indicati ai punti da 1° a 4° del paragrafo 1, terzo comma, dovrà essere corredata soltanto degli elementi di cui al punto 5° del paragrafo 1, terzo comma, e, se del caso, delle modifiche agli elementi di cui ai punti da 1° a 4° del paragrafo 1, terzo comma.

Articolo 5

Solo le domande conformi all'articolo 4 sono prese in considerazione dal Direttore generale e pubblicate sul sito internet del SPF Mobilità e Trasporti.

In qualsiasi momento nel corso dell'esame di una domanda il Direttore generale può:

1) chiedere complementi di informazione al vettore aereo comunitario; e/o

2) organizzare audizioni a cui saranno invitati tutti i richiedenti.

Articolo 6

Ai vettori aerei comunitari sono automaticamente attribuiti dal Ministro la designazione e/o i diritti di traffico chiesti, a condizione che l'accordo aereo bilaterale tra il Belgio e il paese terzo interessato non limiti:

1) né il numero di vettori aerei comunitari che possono essere designati;

2) né il numero di voli che possono essere effettuati sulle rotte specificate.

Tale attribuzione è loro notificata.

Articolo 7

Qualora gli accordi aerei bilaterali limitino:

1) il numero di vettori aerei comunitari che possono essere designati; o

2) il numero di voli che possono essere effettuati sulle rotte specificate,

la domanda è in primo luogo esaminata in relazione all'accessibilità alla designazione e/o ai diritti di traffico chiesti.

Articolo 8

Se non esiste più accessibilità per consentire al richiedente di prestare servizi aerei di linea sulle rotte interessate, una notifica gli è inviata mediante lettera raccomandata entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. Tale notifica è pubblicata anche sul sito internet del SPF Mobilità e Trasporti.

Se esiste ancora accessibilità sufficiente per consentire al richiedente di prestare servizi aerei di linea sulle rotte interessate, il Direttore generale ne dà notifica entro quindici giorni lavorativi per iscritto e sul sito internet del SPF Mobilità e Trasporti.

I vettori aerei comunitari stabiliti in Belgio sono informati per iscritto del fatto che dispongono di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al secondo comma per presentare la loro candidatura per una designazione e/o attribuzione di diritti di traffico.

Le domande concorrenti sono pubblicate sul sito internet del SPF Mobilità e Trasporti.

Articolo 9

Se non vi sono domande concorrenti o se è possibile soddisfare tutte le domande, il Ministro accetta la o le domande e notifica la propria decisione entro quindici giorni lavorativi mediante lettera raccomandata e pubblicazione sul sito internet del SPF Mobilità e Trasporti.

Articolo 10

Se più vettori comunitari si manifestano e rivendicano l'attribuzione di una designazione o di diritti di traffico su una rotta determinata ed è impossibile soddisfare tutte le domande, le domande concorrenti sono esaminate dal Direttore generale sulla base del fascicolo completo descritto all'articolo 4.

Il Direttore generale trasmette ai richiedenti in concorrenza, per lettera raccomandata ed entro trenta giorni lavorativi, un progetto di decisione in materia di attribuzione di diritti di traffico e/o di designazione. La data di invio di tale progetto di decisione è pubblicata sul sito internet del SPF Mobilità e Trasporti.

I vettori aerei comunitari che hanno presentato una domanda possono trasmettere le loro osservazioni al Direttore generale mediante lettera raccomandata entro dieci giorni lavorativi dalla data di invio del progetto di decisione:

1) se sono formulate osservazioni, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse il Ministro adotta una decisione definitiva di attribuzione di diritti di traffico e/o di designazione, che è comunicata ai richiedenti con lettera raccomandata e pubblicata sul sito internet del SPF Mobilità e Trasporti;

2) se non è formulata alcuna osservazione, il progetto di decisione diventa una decisione definitiva del Ministro per quanto riguarda l'attribuzione di diritti di traffico e/o la designazione e tale decisione è comunicata al o ai richiedenti con lettera raccomandata e pubblicata sul sito internet del SPF Mobilità e Trasporti.

Articolo 11

Le domande di cui al presente decreto sono esaminate in modo trasparente e non discriminatorio.

Le decisioni o i progetti di decisione in materia di attribuzione di diritti di traffico e/o di designazione tengono conto dei seguenti elementi, elencati senza ordine di priorità né di importanza:

1) gli elementi di cui all'articolo 4 comunicati dal vettore aereo comunitario;

2) le garanzie offerte concernenti il carattere duraturo dell'esercizio e la sua integrazione in un piano commerciale coerente;

3) l'utilizzazione ottimale dei diritti di traffico limitati;

4) il carattere prioritario delle operazioni effettuate da un vettore aereo comunitario con propri aeromobili (di proprietà o in locazione) rispetto alle operazioni in cui il vettore aereo si limita, mediante accordi di *code-sharing*, a commercializzare voli operati da un altro vettore aereo;

5) l'interesse di tutte le categorie di utenti;

6) l'accesso agevolato a nuove rotte, mercati e regioni, tramite nuovi collegamenti oppure in partenza o a destinazione di vari aeroporti belgi;

7) il contributo all'offerta di un livello soddisfacente di concorrenza;

8) le possibile ricadute dell'esercizio sulla creazione diretta o indiretta di impieghi nel settore del trasporto aereo;

9) a titolo aggiuntivo, da quanto tempo un vettore aereo comunitario esprime interesse, in modo attivo e ricorrente, ad ottenere i diritti di traffico che formano oggetto della sua domanda.

Il Ministro precisa i criteri indicati nell'elenco che precede al fine di garantirne l'obiettività e la trasparenza.

Articolo 12

Un vettore aereo comunitario che ottiene una designazione e/o diritti di traffico nell'ambito di un accordo aereo bilaterale tra il Belgio e un paese terzo è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

1) dare inizio alla prestazione dei servizi aerei di cui trattasi al più tardi entro la fine della stagione IATA successiva a quella della notifica della decisione di designazione e/o di attribuzione di diritti di traffico;

2) esercitare i servizi aerei di cui trattasi conformemente al fascicolo di cui all'articolo 4. Tra il progetto iniziale e l'esercizio propriamente detto non possono sussistere divergenze di ampiezza tale da aver potuto comportare la scelta di un altro vettore aereo all'atto dell'attribuzione iniziale;

3) attenersi alle condizioni eventualmente stabilite dal Direttore generale, alle decisioni e alle autorizzazioni delle autorità aeronautiche dei paesi terzi interessati dall'esercizio dei servizi aerei di cui trattasi nonché a tutte le norme internazionali in materia;

4) comunicare immediatamente al Direttore generale la cessazione o l'interruzione dell'esercizio dei servizi aerei interessati. Se tale interruzione si protrae per più di due stagioni, la decisione di attribuzione di diritti di traffico e/o di designazione è revocata d'ufficio al termine di tale seconda stagione, tranne qualora il vettore aereo comunitario possa far valere circostanze eccezionali indipendenti dalla sua volontà.

La Direzione generale del trasporto aereo verifica il rispetto degli obblighi di cui al primo comma.

Articolo 13

Il beneficio della designazione e/o dell'attribuzione di diritti di traffico è personale e non trasmissibile ed è di durata illimitata, tranne qualora la decisione sia revocata.

Articolo 14

Se un vettore aereo non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, o mette gravemente in pericolo la sicurezza aerea, il Ministro può sospendere o revocare la decisione di designazione e/o di attribuzione di diritti di traffico.

Articolo 15

1. Qualsiasi vettore aereo stabilito in Belgio ai sensi del diritto comunitario ha il diritto di contestare l'utilizzo da parte di un altro vettore aereo di diritti di traffico su una determinata rotta e di presentare la propria candidatura per farne un uso migliore.

A tale scopo esso presenta al Direttore generale un fascicolo debitamente documentato che può essere consultato dal vettore aereo di cui si contesta l'utilizzo dei diritti di traffico.

Tale diritto di contestazione può tuttavia essere esercitato solo dopo un periodo di due anni di esercizio dall'attribuzione iniziale.

2. In tal caso il Ministro, sulla base del fascicolo e di eventuali audizioni, riesamina l'attribuzione iniziale e l'uso che ne è stato fatto e decide:

1) di non dare seguito alla domanda;

2) oppure di avviare una nuova procedura di attribuzione.

Tuttavia, se un vettore aereo comunitario utilizza i suoi diritti di traffico soltanto mediante una formula di collaborazione con un altro vettore aereo senza impiegare aeromobili di sua proprietà, il Ministro riesamina immediatamente l'attribuzione iniziale qualora un vettore aereo concorrente gli trasmetta una domanda formale di esercizio dei servizi aerei interessati con i propri aeromobili.

L'eventuale cambiamento di attribuzione, totale o parziale, dei diritti di traffico e/o di designazione prende effetto a decorrere dal primo giorno della seconda stagione IATA successiva a quella in cui è stata presa la decisione.

Articolo 16

Al fine di consentire una valutazione corretta dei mercati, dei collegamenti e delle domande di vettori aerei comunitari, questi ultimi trasmettono periodicamente alla Direzione generale del trasporto aereo statistiche relative agli esercizi per i quali sono stati designati.

Il Ministro precisa il livello di dettaglio e la frequenza di presentazione di tali statistiche.

Articolo 17

1. I diritti di traffico concessi su una determinata rotta prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che erano già limitati o lo sono divenuti possono formare oggetto di una procedura di contestazione secondo quanto disposto all'articolo 15.

In tal caso la Direzione generale del trasporto aereo, prima di avviare qualsiasi procedura, provvede affinché una soluzione possa essere trovata rinegoziando i diritti di traffico limitati convenuti nell'accordo aereo concluso con il paese terzo interessato.

2. La procedura di cui al paragrafo 1 si applica altresì alla designazione.

Articolo 18

È abrogata la legge del 3 maggio 1999 relativa ai vettori aerei di linea.

Articolo 19

Il presente decreto entra in vigore due mesi dopo la pubblicazione nel «Moniteur belge» (*Gazzetta ufficiale belga*).

Articolo 20

Il nostro Ministro responsabile della navigazione aerea è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2010.

Per il Re

Il Primo Ministro
Yves LETERME

Il Segretario di Stato per la Mobilità
Etienne SCHOUPPE